

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 65 del 21/11/2016

OGGETTO: archiviazione documentazione preistruttoria relativa alla società *omissis* esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *omissis* – trasmissione “*omissis*”.

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 11,00, presso la sede del Co.Re.Com. in L'Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	X	
Componenti	Michela Ridolfi	X	
	Ottaviano Gentile		X

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge regionale 24/08/2001 n. 45, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'accordo quadro tra L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, sottoscritto in data 04 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell'Abruzzo n. 178 del 11.11.2010 con cui si esprimeva parere favorevole al processo di conferimento delle seconde deleghe al Comitato regionale per le comunicazioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Corecom Abruzzo in data 01 aprile 2011;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS, recante “*Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo*” che delega al Corecom Abruzzo l'esercizio della funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI i nuovi indirizzi e procedure operative per l'esercizio delle funzioni delegate da parte dei Corecom, adottate dall'Ufficio di Gabinetto dell'Autorità in data 7.04.2011 e notificate ai Corecom in data 26.04.2011;

VISTI, in particolare, gli indirizzi relativi alla delega suddetta, secondo i quali: *“le indicazioni contenute nel manuale di procedure operative a corredo delle linee guida fornite dall'Autorità, sono modificate come di seguito: a) campioni di emittenti da sottoporre a monitoraggio pari al 30% delle emittenti locali...; b) selezione del campione rimessa alla discrezionalità dei singoli Corecom sulla base della loro conoscenza del territorio; c) il monitoraggio consisterà in una sessione annuale per le macroaree tutela dei minori, della pubblicità e degli obblighi di programmazione, su 24 ore, e per sette giorni...”*;

VISTO il *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS e richiamato il relativo art. 4 che contempla il potere/dovere di esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'Autorità anche a fronte di segnalazioni su presunte violazioni della normativa di settore sporte dai soggetti interessati, singoli o associati, regolamentandone la specifica procedura amministrativa;

DATO ATTO che:

- ✓ in data 12/05/2016 il Corecom Abruzzo ha ricevuto una segnalazione scritta, acquisita in pari data al prot. int. n. 11257, da parte di un cittadino, Sig. *omissis* De Billis, che chiedeva l'accertamento dell'asserita violazione delle norme in materia di limiti di affollamento pubblicitario relativamente ad una trasmissione andata in onda sull'emittente locale *“omissis”* in data 23-24 febbraio 2016, per aver la citata emittente mostrato il logo dei *omissis* per tutto il corso delle trasmissioni inerenti il medesimo evento sportivo, inserite anche nel contenitore tv *“omissis”* e on line su *“omissis”* per alcune settimane, ed allega copia su supporto magnetico dvd delle trasmissioni oggetto di segnalazione;
- ✓ con nota del 24/05/2016, prot. n. 12130, è stata rivolta formale richiesta di informazioni e documentazione a *omissis* (sede legale: *omissis*), fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale *“omissis”*, al fine della remissione, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della detta nota, di copia su supporto magnetico delle registrazioni riferite ai *“omissis”* mandati in onda i giorni del 23-24 febbraio 2016, informando altresì la società interessata della possibilità di produrre contestualmente memorie scritte ritenute utili alle attività di verifica avviate;
- ✓ in risposta alla suddetta richiesta, *omissis* ha inoltrato le proprie motivazioni via pec, acquisite agli atti in data 06/06/2016, prot. n. 13061, nelle quali ha asserito di aver trasmesso in diretta, gratuitamente, con marchio *“omissis”*, i principali avvenimenti della manifestazione citata, previa liberatoria del Comitato Organizzatore di cui ha allegato copia. In merito al logo dei *omissis* in sovrimpressione durante la relativa trasmissione, la società ha affermato che detto logo *“... non è finalizzato allo sfruttamento commerciale, ma trattasi di logo istituzionale, realizzato attraverso un concorso che ha visto coinvolto l'Ufficio Scolastico Regionale e gli studenti di alcune scuole. Il logo è di proprietà del Comitato Organizzatore, quest'ultima anch'essa, organizzazione senza fine di lucro”*. Al fine, inoltre, di comprovare il fondamento delle proprie dichiarazioni, *omissis* preannunciava con la predetta nota di risposta, di far pervenire al Corecom, non appena in possesso, sia copia delle registrazioni richieste su supporto magnetico, sia la risposta alla richiesta formulata al Comitato Organizzatore *omissis*, di cui allega copia datata 26/05/2016 e nella quale, in sintesi, chiede conferma al detto Comitato della propria tesi come sin qui riferita. Da ultimo, precisa che il programma in questione non è mai stato inserito nel contenitore *omissis* disponibile sul sito *omissis*;

- ✓ in data 07/07/2016, la società in commento ha trasmesso via pec la risposta fornita dal Comitato Organizzatore che, in relazione al logo utilizzato per **omissis**, dichiara: 1) *che il logo in questione è un logo istituzionale*; 2) *il logo utilizzato non è mai stato destinato allo sfruttamento commerciale*; 3) *il logo è stato utilizzato solo ed esclusivamente per fini istituzionali per promuovere la manifestazione **omissis***; 4) *il logo è stato sviluppato attraverso un bando-concorso negli Istituti ad indirizzo artistico d'Abruzzo*; 5) *il logo è di proprietà del Comitato Organizzatore*; 6) *il logo è stato concesso all'emittente televisiva **omissis** per utilizzarlo limitatamente alla manifestazione connesse attraverso l'autorizzazione con liberatoria prot. 11/SF dell'11/01/2016*";
- ✓ con nota del 13/07/2016, prot. int. n. 15759, il Corecom sollecitava la società **omissis** al deposito della richiesta copia su supporto magnetico DVD delle registrazioni dei programmi in esame e, contestualmente, chiedeva di riferire in ordine al logo "**omissis**" presente in maniera fissa nel corso della trasmissione sportiva medesima;
- ✓ con successive note (acquisite ai prot. n. 16338 del 20/07/16, n. 17194 del 29/07/16 e n. 17562 del 03/08/16), l'interpellata società, oltre a ribadire quanto già descritto con precedenti memorie scritte, ha ulteriormente sottolineato di aver trasmesso l'evento in commento a titolo gratuito e ha dichiarato che, allo scopo, nell'ottica di promozione dell'evento e del territorio, non ha svolto alcuna attività di raccolta pubblicitaria, tanto da non inserire neanche le pubblicità ordinarie previste contrattualmente per le fasce orarie interessate dal programma diffuso;
- ✓ marcatamente sul logo "**omissis**", la società dichiara di ritenere che, alla luce di quanto delineato nei propri scritti, tutti i loghi presenti nel corso della trasmissione – compreso quello riferito a **omissis** – siano da considerarsi partner organizzatori dei **omissis**. La società **omissis**, infine, dichiara di aver provveduto alla messa in onda, su **omissis**, dei programmi in esame, "*... su richiesta del Comitato Organizzatore, limitandosi solo ed esclusivamente alla distribuzione del segnale fornito, già pronto, dalla **omissis**, società incaricata dagli Organizzatori dell'evento. La **omissis** ha provveduto alla realizzazione del prodotto, trasmesso in diretta, inserendo con i suoi strumenti tutti i loghi presenti sullo schermo in accordo con il Comitato Organizzatore. Si ribadisce, pertanto, che la **omissis** non ha percepito alcun compenso per i loghi presenti sul prodotto né per la messa in onda*";

RICHIAMATA integralmente la relazione del Responsabile dell'attività preistruttoria e vista la proposta del 03/08/2016 formulata dal Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti – Ufficio Corecom Abruzzo, allegate al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale:

- a) di archiviazione delle indicazioni contenute all'interno della segnalazione suddetta circa le ipotizzate violazioni afferenti la trasmissione da parte del servizio media audiovisivo "**omissis**" del logo dei **omissis** per tutto il corso delle trasmissioni inerenti il medesimo evento sportivo andato in onda in 23-24 febbraio 2016, per carenza di presupposti procedurali;
- b) e di archiviazione, del pari, per carenza di presupposti procedurali, della ipotizzata violazione della norma prescritta dall'art. 38, comma 9, del D. Lgs. 177/05, come modificato con D.Lgs. 44/10, in materia di limiti di affollamento pubblicitario quanto al logo "**omissis**" presente a video relativamente al medesimo suddetto evento sportivo;

DELIBERA

- di archiviare ai sensi dell'art. 3 del "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*" nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS, le indicazioni di violazione rappresentate dal Sig. **omissis** De Billis mediante segnalazione scritta acquisita agli atti in data 12/05/2016 al prot.

n. 11257 e la relativa documentazione preistruttoria relative alla trasmissione da parte del servizio audiovisivo “*omissis*” del logo dei “*omissis*” per tutto il corso delle trasmissioni inerenti il medesimo evento sportivo andato in onda in 23-24 febbraio 2016, per carenza di presupposti procedurali;

- e di archiviare, del pari, ai sensi del citato art. 3, per carenza di presupposti procedurali l’ipotesi di violazione sollevata d’ufficio dal Corecom in relazione al logo “*omissis*” presente a video nel corso della trasmissione del medesimo evento sportivo suddetto.

Il Presidente
F.to Dott. Filippo Lucci

Il Componente
F.to D.ssa Michela Ridolfi

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.